

ALBERTO PERUFFO - libraio ed editore dal 1999
Corso Matteotti 41
36075 MONTECCHIO MAGGIORE - VICENZA
+39 338 41 41 861

Per conto di

PFAS.land Veneto
Ecoistituto del Veneto Alex Langer
Mountain Wilderness Italia

Montecchio Maggiore, 9 febbraio 2024

All'attenzione della

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BELLUNO

Via Gerolamo Segato, 1
32100 Belluno
prot.procura.belluno@giustiziacert.it
prot.procura.belluno@giustizia.it

e per c/c

Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Treviso

Viale Gian Giacomo Felissent, 63
31020 Villorba (TV)
stv41029@pec.carabinieri.it
noetvcdo@carabinieri.it

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO – U.O. FORESTALE – SEDE DI BELLUNO

Via Caffi, 33
32100 Belluno
forestale@pec.regione.veneto.it
forestale@regione.veneto.it

OGGETTO: pericolo di grave danno ambientale a carattere irreversibile

In riferimento alla **determina n.11 del 31.01.2024 del Commissario straordinario per la pista da bob "Eugenio Monti"** in Cortina d'Ampezzo, ex decreto legge n. 121/2021 (Commissario straordinario),

si espone quanto segue:

la determina in oggetto comporta l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 del servizio di taglio alberi e trasporto ed accatastamento del legname alla **società a responsabilità limitata unipersonale LGB forestal service**. Tale società ha presentato offerta in data 26.01.2024 tramite piattaforma telematica. Offerta che è stata, per l'appunto, accolta dal Commissario straordinario per un ammontare complessivo pari a Euro 98.780 oltre IVA. Nella medesima determina il Commissario straordinario ha altresì autorizzato l'avvio del servizio in via di urgenza.

In merito vanno tuttavia segnalate alcune **criticità – normative ed operative – in grado di determinare un danno irreversibile alle matrici ambientali che richiedono un intervento della Procura della Repubblica di Belluno in via immediata atto a sospendere i lavori e a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per tali attività e l'assenza di condotte illegittime, nonché il prodursi di danni economici significativamente consistenti a carico della collettività e dello Stato.**

1. *In primis* va sottolineato come la società a responsabilità limitata unipersonale LGB forestal service, di cui si allega visura camerale (allegato n.1), la cui attività prevalente è l'utilizzo di aree forestali, dispone di **capitale sociale sottoscritto pari a euro 500**. In tal senso deve ricordarsi come il taglio di alberi oggetto dell'affidamento diretto in oggetto, consista prevalentemente nell'**espianto di larga parte di lariceti secolari tipici della zona**. Nello specifico trattasi di 2.200,00 mc stimati di superficie interessata. Un espianto che viene autorizzato mediante la determina summenzionata, precisando tuttavia *"che sono tuttora in corso le verifiche in merito ai requisiti dichiarati dal concorrente e che qualora i controlli di sussistenza dei requisiti previsti per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni non andassero a buon fine anche dopo la sottoscrizione del contratto, il presente affidamento verrà revocato ed il contratto stipulato verrà risolto"* (cfr. determina p. 2 e 3). Tale situazione evidentemente configura una **situazione di incertezza e di pericolo di danno ambientale ed erariale**, stante il fatto che il consistente espianto di alberi secolari, laddove mancassero i requisiti e fosse iniziato nelle more della verifica, si tradurrebbe inevitabilmente in un danno ambientale da ristorare, cui, evidentemente il capitale sociale della società LGB forestal service non appare idoneo a garantire e soddisfare. *Ad adiuvandum*, va evidenziato come nella medesima determina qui in esame, richiamando l'art. 17, comma 2 del d.lgs 36/2023, si affermi esplicitamente che in caso di affidamento diretto sia dirimente la presenza una valutazione rispetto la capacità economico

finanziaria e tecnico-professionale del soggetto destinatario dell'affidamento. Il limitato capitale sociale, la mancanza di bilanci depositati, l'assenza di espliciti riferimenti alle comprovate esperienze pregresse, la recente iscrizione all'albo delle imprese forestali della Regione Veneto del 9 maggio 2022 (RV00172) paiono attestare, al contrario, una attività limitata e non certamente risalente e comprovata in grado di costituire un **problema nell'eventualità di danni ambientali verificatesi nelle more della procedura di valutazione**. Infine, merita di essere segnalato, relativamente alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale dell'operatore il fatto che, come riportato nella determina in oggetto, "*il RUP ha richiesto ad un operatore economico di comprovata esperienza nel settore - LGB forestal service srl - di formulare un'offerta per il servizio di taglio alberi, ivi compreso il trasporto e l'accatastamento del legname, propedeutico alla realizzazione dell'intervento "Riqualficazione della Pista Eugenio Monti a Cortina d'Ampezzo (BL), Lotto 2 - Cortina Sliding Centre", secondo quanto ivi specificato, articolando l'attività in: taglio degli alberi necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto, ivi compreso l'eventuale sgombero della neve necessario per accedere ai luoghi di lavoro; allestimento dei tronchi da sega e sramatura; trasporto e accatastamento del legname nelle aree indicate e raccolta di tutta la biomassa di scarto*". Si riportano altresì le **condizioni previste dalla Regione Veneto per l'iscrizione all'albo delle imprese forestali che, ex se, chiaramente attestano solamente la partecipazione ad un monte orario di percorso formativo (come detto recentissimo) ma non certamente comprovata esperienza**, come è possibile

evincere dal testo riportato sul sito istituzionale della Regione Veneto:

“L'iscrizione all'Albo è obbligatoria nei seguenti casi: 1. eseguire interventi selvicolturali di entità pari o superiore a 100 mc lordi di legname nella fustaia e di superficie pari o superiore a 2,5 ettari nel ceduo; 2. eseguire interventi selvicolturali di entità inferiore rispetto al punto precedente, qualora richiesto dal proprietario del bosco; 3. eseguire interventi di esbosco di materiale schiantato a seguito di eventi calamitosi, indipendentemente dalla loro dimensione volumetrica o planimetrica; 4. ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 23bis della L.R. n. 52/1978. L'iscrizione all'Albo costituisce, inoltre, condizione necessaria ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 178/2014. L'iscrizione all'albo di un'impresa è consentita, previa autocertificazione ai sensi di quanto richiesto dal DPR n. 445/2000, solo nel caso in cui il rappresentante legale e/o il responsabile della conduzione del cantiere boschivo siano in possesso del patentino di idoneità tecnica. Tale patentino viene rilasciato dall'Autorità forestale competente per territorio agli operatori forestali che hanno portato a termine un percorso formativo di 80 ore complessive. I corsi sono distinti su due livelli: il corso base è equivalente ad un'attestazione di livello di conoscenza ECS2 dell'uso della motosega, secondo lo standard dell'European Forestry Environmental Skills Council (EFESC), integrato con nozioni normative di carattere regionale ed europeo in materia forestale e ambientale. Il corso avanzato è equiparato ad un livello di conoscenza ECS3, secondo lo standard dell'European Forestry Environmental Skills

Council (EFESC), integrato dalle seguenti materie: - nozioni di selvicoltura e gestione forestale; - nozioni sui sistemi di utilizzazione e meccanizzazione forestale; - organizzazione e conduzione dei cantieri in sicurezza e gestione delle emergenze. L'Albo Regionale è soggetto ad aggiornamento annuale. Dal 15 novembre al 31 dicembre di ogni anno. le imprese iscritte devono confermare alla struttura forestale la loro iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti per l'iscrizione o al contrario comunicando eventuali variazioni".

2. In riferimento al **contenuto ed oggetto del contratto**, inerente alla stessa concreta possibilità del verificarsi di un danno ambientale, si fa presente a codesta Procura della Repubblica come l'urgenza di porre in essere tale abbattimento di alberi non sia opera "essenziale ed indefettibile" come attestato nella determina n. 11. Ciò per varie ragioni. Anzitutto tale **carattere di indefettibilità ed urgenza** è stato attribuito, come da allegato B del Piano degli interventi, dal DPCM del 26 settembre 2022 di cui si allega copia (allegato n. 2) all'adeguamento della Pista "Eugenio Monti" ai fini dell'ottenimento delle omologazioni per ospitare le competizioni internazionali per le discipline bob, parabob, slittino e skeleton. Ovvero, tale qualifica espressa del livello di priorità essenziale ed indifferibile è inerente l'opera di riqualificazione ma **non si estende arbitrariamente ed automaticamente alle opere propedeutiche**, per le quali, soprattutto nel caso in esame, debbono essere garantite le condizioni di sicurezza e rispetto della cornice normativa esistente, nello specifico, in materia

ambientale.

3) Rispetto quest'ultimo punto va puntualizzato come la **determina n. 11 del Commissario straordinario appaia lacunosa in punto**, comportando di conseguenza un rischio di danno ambientale, stante l'autorizzazione all'avvio immediato dei lavori di espianto alberi. Mancano infatti puntuali indicazioni sulle modalità attuative, manca l'individuazione precisa di area e perimetri delle zone interessate all'espianto, non è stata attivata alcuna valutazione di impatto od incidenza, non è stata garantita la trasparenza dell'azione amministrativa in merito. A tal proposito la determina espressamente enuncia che l'attività del Commissario straordinario per l'esecuzione degli interventi, può agire in deroga della normativa dei contratti pubblici, ma **fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli art. 30, 34, 42 del d.lgs. 50/2016** nei quali si richiamano espressamente i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Nel caso in oggetto **manca ogni forma di trasparenza e pubblicità** rispetto i richiamati profili di modalità attuative, individuazione precisa di area e perimetri delle zone interessate all'espianto, o valutazioni di impatto od incidenza, **ciò costituendo violazione di legge**. Le uniche notizie al pubblico, in assenza di ogni atto o documento presente ad oggi sul sito istituzionale, proviene dalla stampa, da cui si possono desumere indicazioni tutt'altro che rassicuranti, dalle quali, non avendo mappa esatta né quindi indicazioni sulla struttura e densità del lariceto, non è possibile capire quale sarà la superficie interessata. Né appunto è consentito sapere se faranno un

intervento su superficie estesa e continua (più probabile per il tipo di impianto necessario) oppure un ampliamento di una fascia attorno alla pista vecchia già esistente in loco. Di nuovo, usando i dati dei giornali, si trovano diversi riferimenti: in alcuni casi si parla di 500 larici secolari, in altri di 200 larici. Unico dato noto pare essere il volume previsto per l'abbattimento: 2.000 m³. Ciò induce ragionevolmente a pensare che, stante il fatto che la zona attorno a Cortina sia notoriamente presidiata da larici secolari, si possa arrivare a 4 m³/pianta, potremmo supporre che 500 piante sia una stima realistica. Inoltre, tale intervento di espianto, i cui contorni come detto appaiono indefiniti costituendo un pericolo per la conservazione di alberi e habitat protetti e di grande rilevanza naturalistica, viola altresì alcuni precisi vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, tra i quali meritano menzione gli **obblighi scaturenti dall'adempimento della Convenzione di Aarhus del 1998 di cui, specificamente, alla Direttiva 2003/35/CE**. E' bene inoltre ricordare come nel caso di specie, si configuri anche il pericolo di abuso paesaggistico, dal momento che l'espianto di un lariceto per un'estensione di oltre due ettari, configuri un impatto paesaggistico di ampia portata, per il quale, allo stato, non risultano valutazioni od autorizzazioni paesaggistiche condotte. In tal senso, secondo giurisprudenza consolidata, è configurabile **responsabilità per abuso paesaggistico** quando *il principio di offensività operi in relazione all'attitudine della condotta ad arrecare **pregiudizio al bene tutelato**, poiché, essendo reato di pericolo, non è richiesta la causazione del danno. L'incidenza della condotta sull'assetto del territorio non può inoltre essere esclusa dalla successiva*

attestazione della compatibilità paesaggistica dell'opera, rilasciata dall'autorità competente. E' palese che, qualora si consentisse l'esecuzione del servizio di taglio alberi nelle more del riscontro dei requisiti dichiarati dal concorrente, ciò determinerebbe **l'insorgere di gravi responsabilità amministrative, civili e, se del caso, penali, in ordine a tutti i soggetti coinvolti nelle procedure autorizzative e destinatari di obblighi di controllo e sorveglianza.** Ciò in aggiunta al grave danno ambientale eventualmente cagionato.

4) si fa inoltre presente che tale intervento di espianto alberi, non solo confligge, come sopra argomentato, con il codice appalti e con il complesso normativo euro-unitario. Parimenti **viola principi di matrice costituzionale e, nuovamente, di derivazione dei Trattati europei, quali la sostenibilità ambientale, la ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.** Nel caso di specie, l'espianto di alberi senza alcuna valutazione di impatto od incidenza, senza la richiesta trasparenza amministrativa minano in radice il portato disposto degli articoli della Carta costituzionale (art. 97, 9, 41) nonché l'art. 191 TUE.

Per tutte le ragioni summenzionate a codesta Procura della Repubblica

si chiede

- di adottare le misure più congrue ed opportune al fine di evitare il verificarsi del danno ambientale **stante l'avvio dei lavori di taglio degli alberi, a parer di stampa, il 12 febbraio 2024;**
- di **verificare se sussistano ipotesi di illegittimità** secondo i profili critici qui adottati;
- di **indagare** se, nell'esperimento dell'affidamento diretto di cui in oggetto, **il Commissario straordinario o il RUP incaricato abbiano ecceduto i poteri loro attribuiti;**
- di **valutare l'opportunità di delegare l'esecuzione degli accertamenti ad un organo di polizia specializzato nel contrasto dei reati ambientali, quale ad es. il Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) Carabinieri di Treviso.**

Con osservanza

Alberto Peruffo - coordinatore PFAS.land Veneto (socio CAI e MW)

Michele Boato - presidente Ecoistituto del Veneto Alex Langer

Adriana Giuliobello - presidente di Mountain Wilderness Italia

Allegati:

- 2. firme originali all'esposto
- 3. dati camerali e altro citato nell'esposto
- 4. nota tecnica di Paola Favero (già comandante del Reparto per la biodiversità di Vittorio Veneto), socia CAI, MW, GISM